

---

**LIUC**  
**Università Carlo Cattaneo**  
**Facoltà di Economia**

**Laurea specialistica**  
**in Amministrazione Aziendale e Libera Professione**  
**A.A. 2017 / 2018**

**CORSO DI**  
**Analisi Finanziaria degli Enti Pubblici**  
**Materiale di Michelangelo Nigro**

---

# I documenti della programmazione economica e finanziaria


- **Unione Europea:** Quadro Comunitario di Sostegno. L'attuale ciclo di programmazione copre l'arco temporale 2014/2020
- **Stato:** Documento di programmazione Economico-Finanziaria – DEF; Legge di Bilancio; DSN
- **Regioni:** DPFER – Legge Finanziaria Regionale; DSR – DSM
- **Enti locali:** Progetto di Bilancio - PEG

---

## Il bilancio degli enti territoriali, documenti di programmazione (dal 2016)

- La programmazione si esprime attraverso:
  - Il documento unico di programmazione (DUP)
  - Il bilancio pluriennale
  - Il piano triennale delle opere pubbliche
  - Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi per importi superiori a 40 mila euro
  - Il piano delle alienazioni e valorizzazioni
  - La programmazione del fabbisogno del personale
  - Il piano del contenimento dei costi
  - Il bilancio annuale di previsione
  - Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
- La rendicontazione

# I documenti della programmazione




---


# La programmazione degli investimenti pubblici

- La programmazione è fondata sulla conoscenza delle esigenze della collettività, riscontrate attraverso un approccio di tipo bottom-up, in cui il confronto con gli attori privati (stakeholders) costituisce la base per la pianificazione degli investimenti e la regolazione degli appalti pubblici
- La programmazione triennale è parte integrante del progetto di bilancio (art.172, co.1, *lett.d* del D.lgs. n. 267/2000)

# L'orizzonte temporale del bilancio



## CRONOPROGRAMMA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE



---

# L'armonizzazione dei sistemi contabili e del bilancio

- **D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011:** disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di regioni, enti locali e organismi strumentali
- **D.PCM n. 57624 del 28 dicembre 2011:** sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio. Con tale decreto vengono ridefiniti e introdotti:
  - Il sistema contabile
  - I principi contabili
  - Il Piano dei conti integrato
  - La nuova struttura del bilancio
  - Gli iter delle variazioni di bilancio
  - Il piano degli indicatori
  - Il bilancio consolidato
- **D.lgs. n. 126 del 10 agosto 2014:** modifiche al D.lgs. n. 118/2011 e al D.lgs. n. 267/2000

---

## Le principali novità dell'armonizzazione

- Il bilancio di previsione annuale è di competenza e di cassa
- Il bilancio di previsione pluriennale è di competenza
- Il sistema di contabilità finanziaria viene affiancato dalla contabilità economica, patrimoniale e consolidata
- La struttura del bilancio, in sintesi:
- ENTRATE: titoli, tipologia, categoria, capitoli
- SPESE: titoli, missioni (ex funzioni), programmi (ex servizi), macro-aggregati (ex interventi)

---

# Le entrate del bilancio locale

- T1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
- T2. Trasferimenti correnti
- T3. Entrate extratributarie
- T4. Entrate in conto capitale
- T5. Entrate da riduzione di attività finanziarie

## **TOTALE ENTRATE FINALI**

- T6. Accensione di prestiti
- T7. Anticipazioni da istituto tesoriere
- T9. Entrate per conto di terzi e partite di giro

## **TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE**

---

---

# Le spese del bilancio locale

- T1. Spese correnti (di cui fondo pluriennale vincolato)
- T2. Spese in conto capitale (di cui fondo pluriennale vincolato)
- T3. Spese per incremento di attività finanziarie

## **TOTALE SPESE FINALI**

- T4. Rimborso prestiti
- T7. Spese per conto terzi e partite di giro

## **TOTALE COMPLESSIVO SPESE**

# Missioni del bilancio

## Missioni

01 servizi istituzionali, generali e di gestione
02 giustizia
03 ordine pubblico e sicurezza
04 istruzione e diritto allo studio
05 tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
06 politiche giovanili, sport e tempo libero
07 turismo
08 assetto del territorio ed edilizia abitativa
09 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
10 trasporti e diritto alla mobilità
11 soccorso civile
12 diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13 tutela della salute
14 sviluppo economico e competitività
15 politiche per il lavoro e la formazione professionale
16 agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
17 energia e diversificazione delle fonti energetiche
18 relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
19 relazioni internazionali
20 fondi e accantonamenti
50 debito pubblico
60 anticipazioni finanziarie
99 servizi per conto terzi

---

# Missioni e Macroaggregati

- Per una prima valutazione del Bilancio può ritenersi un buon inizio l'analisi dei dati della Missioni organizzate per Macroaggregati e Titoli
- Da tale analisi è possibile verificare la destinazione delle risorse e la natura economica delle spese

---

# Cosa si deve sapere delle Missioni

- Attraverso la lettura del glossario allegato n. 14 al D.lgs. n. 118/2011 è possibile conoscere per ciascuna Missione la descrizione della tipologia di spese classificabili all'interno dei Programmi di ciascuna Missione

---

# La lettura del bilancio

- Equilibri di bilancio
- Autonomia finanziaria
- Dipendenza finanziaria
- Rigidità strutturale
- Indebitamento
- Residui attivi e passivi – Fondo Pluriennale Vincolato
- Avanzi di amministrazione
- Debiti fuori bilancio
- La situazione economica e finanziaria delle partecipate
- I parametri di deficitarietà

---

## Gli Equilibri di bilancio – art. 162, Tuel

- Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese (comma 2)
- Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo

### **Le previsioni di competenza relative**

- alle spese correnti sommate ai trasferimenti in c/capitale,
  - al saldo negativo delle partite finanziarie e
- alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati

*non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza*


- dei primi tre titoli dell'entrata,
  - ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e
- all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e

*non possono avere*

altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nei principi contabili

---

# Gli Equilibri, le logiche di bilancio, le politiche di entrata – art. 162, Tuel



Ai sensi dell'art. 1, comma 711, L. n. 208/2015, per il solo 2016, tra le entrate e spese finali è considerato il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento

Ai sensi dell'art. 1, comma 712, L. n. 208/2015, a decorrere dal 2016, al Bilancio previsionale va allegato il relativo prospetto obbligatorio dei saldi di finanza pubblica (equilibrio di bilancio)

Non si considerano ai fini del saldo gli stanziamenti del FCDE, dei Fondi spesa e rischi futuri, destinati ad alimentare il risultato di amministrazione

# Equilibri di bilancio e saldi di finanza pubblica

## Art. 162, Tuel, e L. n. 208/2015

- A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)  
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)
- 

- C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa  
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (al netto dei contributi L. Stab. 2016)  
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie  
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale  
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie
- 

### **H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)**

- I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)  
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato  
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)  
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente <sup>(1)</sup>  
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)  
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(2)</sup>  
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)  
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)  
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7)  
L1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato  
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)  
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale <sup>(1)</sup>  
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(2)</sup>  
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)  
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)  
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)  
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria
- 

### **N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)**

### **O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)**

---

# I criteri di registrazione

**Il bilancio di competenza**, include l'ammontare delle somme che si autorizza rispettivamente di accertare per le entrate e di impegnare per le uscite, durante il periodo di riferimento, anche se le entrate e le uscite siano poi riscosse o pagate nello stesso periodo o in periodi successivi

**Il bilancio di cassa**, invece, include l'ammontare delle somme che si prevede rispettivamente di riscuotere per le entrate e di pagare per le uscite durante il periodo di riferimento, indipendentemente dal fatto che i rispettivi accertamenti o impegni si siano giuridicamente realizzati nello stesso periodo o in periodi precedenti

---

## Il nuovo principio della competenza finanziaria (All. 4/2 del D.lgs. N. 118/2011)

- Il bilancio di previsione, almeno triennale, è di competenza nel triennio ed è di competenza e di cassa nel primo esercizio
- le operazioni di accertamento e di impegno devono essere imputate agli esercizi finanziari in cui le entrate e le spese danno luogo ad obbligazioni giuridicamente perfezionate
- gli incassi e i pagamenti devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere effettua l'operazione
- le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate al momento in cui nasce l'obbligazione e vengono imputate all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, ovvero quando la stessa diventa esigibile
- il credito è esigibile quando non vi sono ostacoli alla sua riscossione ed è, quindi, possibile esercitare il diritto di credito


---

# La gestione delle entrate e delle spese

- Fasi delle entrate
  - Accertamento
  - Riscossione
  - Versamento
  - Residui attivi
- Fasi della spesa
  - Impegno
  - Liquidazione
  - Ordinazione e pagamento
  - Residui passivi
  - Economie

## *Fasi delle entrate*

IL BILANCIO, PER LA PARTE ENTRATA,  
PREVEDE LE SEGUENTI FASI:




**Art. 178 - 181**

- STANZIAMENTO
- ACCERTAMENTO
- RISCOSSIONE
- VERSAMENTO

---

*Accertamento*

**Art. 179**



FASE DI GESTIONE DELL'ENTRATA  
MEDIANTE LA QUALE,  
SULLA BASE DI IDONEA DOCUMENTAZIONE, VIENE:

- VERIFICATA LA RAGIONE DEL CREDITO
- LA SUSSISTENZA DI UN IDONEO TITOLO GIURIDICO
- INDIVIDUATO IL DEBITORE
- QUANTIFICATA LA SOMMA DA INCASSARE
- FISSATA LA RELATIVA SCADENZA

---

# Accertamento delle entrate

## (3.1 – All. 4/2)

- L'accertamento costituisce la fase dell'entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione:
  - la ragione del credito;
  - il titolo giuridico che supporta il credito;
  - l'individuazione del soggetto debitore;
  - l'ammontare del credito;
  - la relativa scadenza.
- L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione

---

# Le entrate dubbie e in autoliquidazione

- Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.. (3.3)
- Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti (ad esempio, IMU, TASI, Add. Com. Irpef) sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale (3.7.5)

---

## Le entrate da lotta all'evasione

- Sono accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione è attuata attraverso l'emissione di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate) (3.7.6)

# I permessi di costruire

- L'obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote:
  - La prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fidejussione)
  - la seconda (costo di costruzione) è esigibile nel corso dell'opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell'opera
- Pertanto, la prima quota è accertata e imputata nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso, la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a scadenza la relativa quota
- Le entrate concernenti i permessi di costruire destinati al finanziamento delle opere a scomputo di cui al comma 2 dell'art. 16 del DPR. 380/2001, sono accertate nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso e imputate all'esercizio in cui la convenzione e gli accordi prevedono la consegna e il collaudo delle opere. Anche la spesa per le opere a scomputo è registrata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ovvero nell'esercizio del rilascio del permesso e in cui sono formalizzati gli accordi e/o convenzioni che prevedono la realizzazione delle opere, con imputazione all'esercizio in cui le convenzioni e gli accordi prevedono la consegna del bene
- La rappresentazione nel bilancio di previsione di entrate per permessi da costruire destinate al finanziamento di opere a scomputo è possibile solo nei casi in cui la consegna delle opere è prevista dai documenti di programmazione (DUP e Piano delle opere pubbliche) (3.11)

---

# Entrate non prevedibili

- Al fine di poter contabilizzare correttamente entrate non prevedibili per le quali non sono stati effettuati stanziamenti, e fossero già scaduti i termini per le variazioni di bilancio (30 novembre), e vi dovessero essere i presupposti per nuovi stanziamenti o vi dovessero essere riscossioni non previste, è consigliabile istituire apposite voci di entrate generiche con stanziamenti pari a zero (3.4)

---

## Le entrate rateizzate

- In caso di entrate proprie rateizzate (ad esempio la TARI o i permessi di costruire garantiti da polizze fideiussorie), le stesse si accertano e imputano nell'esercizio in cui l'obbligazione nasce, purché la scadenza dell'ultima rata non sia successiva ai 12 mesi successivi

---


Le nuove modalità di accertamento (3.3 – All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011) e la definizione del riaccertamento straordinario dei residui

- Le entrate sono accertate per l'intero importo del credito anche se di dubbia e difficile esazione
- In base al principio della competenza finanziaria potenziata le nuove entrate devono essere imputate all'esercizio in cui è emesso il ruolo, prevedendo un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (fcde), vincolando a tal fine una quota del risultato di amministrazione
- Nel bilancio di previsione si deve provvedere a stanziare una posta contabile denominata «*Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità*»

---

*Riscossione*

**Art. 180**



**MATERIALE INTROITATO**

**DA PARTE DEL TESORIERE (o di altri eventuali  
incaricati)**


**DELLE SOMME DOVUTE ALL'ENTE**

---

---

*Versamento*

**Art. 181**




**TRASFERIMENTO DELLE SOMME RISCOSSE  
NELLE CASSE DELL'ENTE**

---

## *Residui attivi*

**Art. 189**



**SOMME ACCERTATE E NON RISCOSSE ENTRO IL  
TERMINE DELL'ESERCIZIO**

Sono mantenute tra i residui attivi le entrate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, esigibile nell'esercizio

## *Fasi della spesa*

IL BILANCIO, PER LA PARTE SPESA,  
PREVEDE LE SEGUENTI FASI:




**Art. 182 - 185**

- STANZIAMENTO
- PRENOTAZIONE
- IMPEGNO
- LIQUIDAZIONE
- ORDINAZIONE e PAGAMENTO

## *Impegno*

**Art. 183**



### **Competenze**

- art. 42 Consiglio
- art. 48 Giunta
  - art. 49 Parere dei RdS
- **art. 107 Dirigenti**


FASE DI GESTIONE DELLA SPESA (di competenza dei dirigenti)  
MEDIANTE LA QUALE,  
A SEGUITO DI OBBLIGAZIONE GIURIDICAMENTE PERFEZIONATA,  
VIENE:

- DETERMINATA LA SOMMA DA PAGARE
- DETERMINATO IL SOGGETTO CREDITORE
- INDICATA LA RAGIONE DEL DEBITO **E LA RELATIVA SCADENZA**
- COSTITUITO IL VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO

---

## *Liquidazione*

**Art. 184**



FASE ATTRAVERSO LA QUALE, IN BASE AI DOCUMENTI  
ED AI TITOLI ATTI A COMPROVARE IL DIRITTO  
ACQUISITO DEL CREDITORE, SI DETERMINA LA  
SOMMA CERTA E LIQUIDA DA PAGARE NEI LIMITI  
DELL'AMMONTARE DELL'IMPEGNO ASSUNTO

In tale fase viene accertata da parte del dirigente competente del  
PEG la regolarità della fornitura e della prestazione

---

*Ordinazione e pagamento*

**Art. 185**



DISPOSIZIONE IMPARTITA,  
MEDIANTE IL MANDATO DI PAGAMENTO,  
AL TESORIERE DELL'ENTE LOCALE  
DI PROVVEDERE AL PAGAMENTO DELLE SPESE

---

*Residui passivi*

**Art. 190, C. 1**




**SOMME IMPEGNATE  
E NON PAGATE ENTRO IL TERMINE DELL'ESERCIZIO**

---

*Economie*

**Art. 190, C. 3**



SOMME STANZIATE  
MA  
NON IMPEGNATE  
ENTRO IL TERMINE DELL'ESERCIZIO

## *Fasi di gestione in sintesi*



---

# Il Fondo Pluriennale Vincolato (fpv)

- Il fpv è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata
- Tale saldo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso e rendere evidente la distanza temporale che intercorre tra il momento di acquisizione delle entrate e l'effettivo impiego di tali risorse
- Il fpv è formato dalle entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento degli investimenti
- Il fpv da iscriverne nelle entrate, distinguendo la parte corrente da quella in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente

---

# IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

- ART. 186: Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto ed è pari a:

FONDO DI CASSA

+

RESIDUI ATTIVI

-

RESIDUI PASSIVI

(non sono ricomprese le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal FPV)

---

# Composizione del Ris. di Amm.

- Art. 187: il Risultato di amministrazione è distinto in:

1. FONDI ACCANTONATI
2. FONDI VINCOLATI
3. FONDI DESTINATI AD INVESTIMENTI
4. FONDI LIBERI

- Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (utilizzo avanzo di amministrazione nel bilancio di previsione)

---

# I Fondi accantonati

- Fondo crediti di dubbia esigibilità
- Fondo indennità di fine mandato
- Fondo accantonamento per passività potenziali
- Altri Fondi

---

# I Fondi vincolati

- Vincoli derivanti da leggi e principi contabili
- Vincoli derivanti da trasferimenti
- Vincoli derivanti da contrazione di mutui
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
- Altri vincoli da specificare

---

# Fondi destinati agli investimenti

- E' costituito dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese e sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto

---

## L'utilizzo del Fondo libero

- La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzata per coprire le seguenti spese in ordine di priorità:
  - per la copertura di debiti fuori bilancio
  - per i provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio
  - per il finanziamento di spese di investimento
  - per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente
  - per l'estinzione anticipata di prestiti

---

## L'avanzo di amministrazione presunto

- In caso di esercizio provvisorio (bilancio di previsione non ancora approvato per effetto di proroghe avvenute per decreto) e prima dell'approvazione del rendiconto è possibile determinare e utilizzare l'avanzo presunto di amministrazione

---

# Le procedure e le norme di riferimento

- **art. 163, comma 2, Tuel:** nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente
- **art. 163, comma 3, Tuel:** nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito impegnare, tra l'altro, solo spese correnti, i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza
- **art. 163, comma 7, Tuel:** nel corso dell'esercizio provvisorio sono consentite le variazioni di Bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, Tuel

---

# Le variazioni di bilancio

- **art. 175, comma 5-bis, art. 187, comma 3-quinquies, Tuel:** le variazioni di Bilancio che, in attesa dell'approvazione del Consuntivo, applicano al Bilancio quote vincolate o accantonate del Risultato di Amministrazione, in caso di esercizio provvisorio, sono di competenza della Giunta
- **PC 5.3.3 e 5.3.4:** laddove si faccia riferimento alla idonea e credibile copertura degli investimenti, è possibile l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione
- **PC 5.3.5:** nel caso in cui non sia stato ancora approvato il Consuntivo, si fa riferimento alla situazione dell'Avanzo di Amministrazione Presunto

---

# I principi contabili collegati

- **PC 8.4:** da tale principio si evince che la gestione provvisoria deve essere limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte e, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie **per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.** Nel corso dell'esercizio provvisorio, **possono essere impegnate** solo spese correnti e quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o **altri interventi di somma urgenza**
- **PC 8.11:** tale principio si ricollega al su citato PC 5.3.5, infatti, **nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente,** è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'Avanzo di Amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente

---

# I provvedimenti da adottare

- **PC 9.2:** con riferimento al Risultato di Amministrazione il principio precisa che in occasione della predisposizione del Bilancio di Previsione è necessario procedere alla determinazione del Risultato di Amministrazione Presunto, che consiste in una **previsione ragionevole e prudente del Risultato di Amministrazione dell'esercizio precedente**, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del Bilancio di Previsione
- **Art. 11, comma 3, D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.:** al bilancio di previsione va allegato, tra gli altri, il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione

---

# L'utilizzo dell'avanzo e i vincoli della finanza pubblica

- La possibilità di applicare l'avanzo di amministrazione è in ogni caso legata ai vincoli di finanza pubblica introdotti dalla legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015)
- In base a tali vincoli (slide pag. 22) le spese finanziate dagli avanzi di amministrazioni, al netto di quelle escluse per legge (interventi per edilizia scolastica finanziati da avanzo), incidono sul patto di stabilità